

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 5 del 15/07/2022

Circolare N, 26/E dell'Agencia delle Entrate – chiarimenti in tema di Esterometro
Aggiornamento Guida alla Compilazione Fatture Elettroniche ed Esterometro
Novità dal Nodo Smistamento Ordini

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Abletech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



1. Circolare 26/E del 14 giugno 2022

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con la **circolare 26/E** una serie di chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "Esterometro"), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022. Ricordiamo infatti che a partire da questa data vi è obbligo per i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica di inviare a SdI, sotto forma di fatture XML i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture relative gli acquisti dall'estero.

I quesiti e relative risposte riportate nella circolare riguardano in particolare:

- Ambito di applicazione dell'Esterometro
- Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
- Modalità di conservazione

Proponiamo una sintesi delle indicazioni più rilevanti fornite dalla circolare.

Per quanto riguarda **l'ambito di applicazione**, viene precisato che:

- La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, comprendendo non soltanto i soggetti economici ma anche i consumatori, in quest'ultimo caso solo laddove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
La ratio dell'Esterometro, aggiunge AdE, non è infatti il mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è "estera".
- La trasmissione dati riguarda non soltanto le operazioni rilevanti ai fini IVA ma qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri, fermo restando, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000.
- Tra i soggetti tenuti alla trasmissione rientrano anche gli enti non commerciali e i cosiddetti "forfettari", dal momento che la fatturazione elettronica via SdI si applica ora a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione.
L'estensione nel corso del 2022 ai soggetti "forfettari" ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo valga "[...] a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti" (cfr. l'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 36).

Quindi, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo non avrà più alcuna deroga. In riferimento agli enti non commerciali, come in passato, l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.

I chiarimenti circa le **regole di compilazione** del file XML per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono:

- Sul file XML trasmesso a SdI dal 1 luglio 2022, contenente i dati delle operazioni transfrontaliere, verranno eseguiti i controlli previsti nelle **specifiche tecniche versione 1.7**, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura. Di conseguenza, per i campi obbligatori (si pensi alla "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione") occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI.

Detto questo, il capo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Per le operazioni passive che danno luogo all'integrazione di un documento ricevuto, ai fini di semplificazione, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati.

Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l'Esterometro, il 10 campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

- Vengono definiti i termini di tempo entro i quali va effettuata la trasmissione a SdI dei dati via XML. dal 1° luglio 2022:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata "entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione"

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti,

laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Di conseguenza per le fatture attive la trasmissione dati a SdI deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

Per le fatture passive, invece è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

- Conferma che non vi è obbligo (ma nemmeno divieto) di trasmettere i dati delle operazioni per le quali non è stata emessa bolletta doganale.
- Gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto/autofatturazione ed Esterometro rimangono distinti ed autonomi.

Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando il tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati a SdI con le modalità previste dalla normativa, costituisce una violazione.

- La tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza anche il ritardo nell'assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura.
- Le modifiche normative in merito alla trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri, non hanno modificato le disposizioni vigenti in tema di emissione e registrazione delle fatture o di liquidazione dell'IVA.
- Il momento in cui si trasmettono i dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle relative sanzioni in caso di inadempimento, restano autonomamente sanzionabili eventuali altre violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta.

In merito alla **Conservazione** viene precisato, in sintesi, che le fatture facenti parte del flusso "Esterometro" inviate a SdI non hanno obbligo di conservazione in forma digitale, ma è sufficiente lo siano in forma analogica, a meno che tali XML non rappresentino l'effettiva e-fattura emessa, più precisamente:

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



- Per quanto riguarda le fatture attive verso soggetti esteri: se la fattura è stata emessa tramite SDI utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente estero e viene da questi ricevuta (in quanto tale soggetto si sarà accreditato allo SdI), siamo di fronte ad un'operazione di fatturazione in modalità elettronica e quindi vi è obbligo di conservazione digitale del XML inviato.

Se invece la fattura "originaria" è stata inviata al soggetto estero per canale extra SdI (e non è stata emessa una relativa bolletta doganale), è necessario comunicare al Sistema di Interscambio i dati di tale fattura tramite la creazione di un XML (con l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXX" e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.)

Questo file XML non viene recapitato al soggetto Cessionario-Committente, non si tratta quindi di una fattura elettronica ma di un mero invio di dati a SdI, per cui non vi è obbligo di conservarlo in modalità elettronica ma è consentito adempiere all'obbligo di conservazione in forma analogica (quindi in pratica stampando il documento).

Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici documento TD17; TD18 o TD19, vi è obbligo di conservazione elettronica del XML.

Se invece l'autofatturazione è stata eseguita tramite emissione di un documento (analogico o meno) extra SdI, il file XML utilizzato per la trasmissione dei dati a SdI non è considerato una fattura elettronica e pertanto può essere conservato anche in modalità analogica.

- Si conferma che la fattura originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata, non è quindi sufficiente la conservazione del file XML inviato a SdI per la comunicazione dei dati.

- E' possibile adempiere all'obbligo di conservazione della fattura originaria inviata al cliente estero, o da questi ricevuta, allegandola al relativo XML (TD01; TD24; TD17; TD18; TD19) che viene portato in conservazione digitale.

- Anche a decorrere dal 1 luglio 2022 per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo, laddove nei file xml trasmessi a SdI sia correttamente valorizzato con "SI" il campo 2.1.1.6.1 , il dato sarà preso in considerazione ed esposto nell'elenco del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell'imposta di bollo

2. Guida alla Compilazione Fatture Elettroniche ed Esterometro

Si segnala l'aggiornamento della **Guida** (clicca sul collegamento) con la correzione di refusi e ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



3. Novità Nodo Smistamento Ordini

Segnaliamo una serie di recenti novità relative al Nodo Smistamento Ordini:

- Sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi alla Peppol May Release 2022 che hanno efficacia in via obbligatoria a partire dal 30/05/2022.

Le note di rilascio, che evidenziano le variazioni introdotte, sono disponibili ai link

<https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/release-notes/>

<https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-may-release/>.

- E' stato pubblicato, nella sezione Documenti il visualizzatore della Tripletta di identificazione degli Ordini.

- Dal monitoraggio degli ordini e da segnalazioni ricevute dai Fornitori si è rilevato che vi è una serie ricorrente di imprecisioni nella compilazione degli ordini di dispositivi medici. Le inesattezze o la mancanza di alcuni dati rilevanti possono determinare che le richieste risultino carenti per il Destinatario e che, perciò, la fornitura non avvenga in modo tempestivo o non avvenga affatto. Per questo motivo sono state fornite una serie di **istruzioni** per la corretta emissione degli ordini

Per esempio, nell'elemento Descrizione del bene e/o del servizio, devono essere valorizzati due campi: denominazione del dispositivo medico ("Name") e Descrizione del dispositivo medico ("Description").

Il MEF raccomanda inoltre di utilizzare alcuni codici identificativi, come il "SellersItemIdentification/ID", relativo al dispositivo medico attribuito dal Fornitore.

Altri codici riguardano l'elemento "ItemClassificationCode", cioè la classificazione del dispositivo medico. Occorre qui indicare il codice STO relativo alla classificazione nel sistema di Classificazione Nazionale italiana dei Dispositivi medici.

Come sempre siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

